




European Securities and  
Markets Authority

# Orientamenti

**sul processo per il calcolo degli indicatori atti a determinare l'importanza sostanziale di un CSD per uno Stato membro ospitante**



## Indice

<b>sul processo per il calcolo degli indicatori atti a determinare l'importanza sostanziale di un CSD per uno Stato membro ospitante</b> .....	0
I. Sintesi .....	2
1 Motivazioni della pubblicazione .....	2
2 Contenuto.....	5
3 Fasi successive .....	5
II. Orientamenti sul processo per il calcolo degli indicatori atti a determinare l'importanza sostanziale di un CSD per uno Stato membro ospitante.....	6
1 Campo d'applicazione .....	6
2 Definizioni.....	6
4 Conformità e obblighi di comunicazione .....	7
4.1 Status giuridico degli orientamenti.....	7
4.2 Obblighi di comunicazione.....	7
5 Orientamenti sulla determinazione dell'importanza sostanziale di un CSD per uno Stato membro ospitante.....	8
5.1 Portata dei dati per i quali i CSD hanno l'obbligo di comunicazione.....	8
5.2 Processo generale per la raccolta di dati e il calcolo degli indicatori atti a determinare l'importanza sostanziale di un CSD per uno Stato membro ospitante .....	10
5.3 Processo iniziale per la raccolta di dati e il calcolo degli indicatori atti a determinare l'importanza sostanziale di un CSD per uno Stato membro ospitante .....	11
6 Allegato .....	12
6.1 Modelli per la raccolta di dati per gli indicatori dell'importanza sostanziale .....	12

## I. Sintesi

### 1 Motivazioni della pubblicazione

1. L'articolo 24 del regolamento (UE) n. 909/2014<sup>1</sup> (CSDR) stabilisce varie misure di cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri d'origine e degli Stati membri ospitanti nei quali un CSD presta i propri servizi transfrontalieri. Più precisamente, l'articolo 24, paragrafo 4, del CSDR prevede che le autorità competenti dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante e le autorità rilevanti dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante concludano accordi di cooperazione formale per la vigilanza di un CSD quando le attività di detto CSD hanno acquisito «un'importanza sostanziale per il funzionamento dei mercati dei valori mobiliari e la tutela degli investitori» nello Stato membro ospitante.
2. Il regolamento delegato (UE) 2017/389<sup>2</sup> della Commissione specifica i criteri secondo i quali le operazioni di un CSD in uno Stato membro ospitante potrebbero essere considerate «di sostanziale importanza per il funzionamento dei mercati mobiliari e la tutela della investitori» nello Stato membro ospitante. Al fine di calcolare gli indicatori pertinenti sulla base di questi criteri, le autorità competenti devono utilizzare dati aggregati a livello dell'UE. Tuttavia, per le singole autorità competenti può essere difficoltoso raccogliere e aggregare tutti i dati pertinenti dai CSD in tutta l'UE. Inoltre, tale approccio può portare alla duplicazione degli sforzi delle autorità competenti e può comportare il rischio di utilizzare dati inaffidabili.
3. Data la necessità di utilizzare dati aggregati affidabili a livello dell'UE per il calcolo degli indicatori basati sui criteri di cui al regolamento delegato (UE) 2017/389 della Commissione, l'ESMA ha deciso di emanare orientamenti sul processo di raccolta, elaborazione e aggregazione dei dati e delle informazioni necessari per il calcolo degli indicatori atti a determinare l'importanza sostanziale di un CSD per uno Stato membro ospitante.
4. Rispetto all'attività che l'ESMA svolge per contribuire all'applicazione coerente degli atti dell'Unione giuridicamente vincolanti, in particolare favorendo la creazione di una cultura comune in materia di vigilanza attraverso l'istituzione di pratiche di vigilanza coerenti, efficienti ed efficaci, l'ESMA dovrebbe assumere un ruolo di coordinamento nel processo di centralizzazione e aggregazione dei dati ricevuti dai CSD, tra cui le banche centrali che

---


<sup>1</sup> Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1).

<sup>2</sup> Regolamento delegato (UE) 2017/389 della Commissione, dell'11 novembre 2016, che integra il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti (GU L 65 del 10.3.2017, pagg. 1–8).


agiscono come CSD. Le autorità competenti dovrebbero eseguire i calcoli per gli indicatori sulla base dei dati centralizzati e aggregati dall'ESMA.

5. Anche se gli indicatori non vengono calcolati per le banche centrali che agiscono come CSD (dal momento che sono esentate da taluni obblighi di cui all'articolo 1, paragrafo 4, del CSDR), è importante che le banche centrali che agiscono come CSD trasmettano i dati pertinenti, che saranno utilizzati per stabilire i valori per i denominatori, al fine di disporre di un quadro completo dell'attività a livello dell'UE per i rispettivi indicatori.
6. Al fine di garantire un'attuazione coerente delle disposizioni pertinenti del regolamento delegato (UE) 2017/389 della Commissione, gli orientamenti chiariscono la portata dei dati da comunicare ai fini del calcolo degli indicatori pertinenti, fornendo esempi riguardo sia ai tipi di transazioni e operazioni da includere sia a quelli da escludere.
7. Nel perseguimento dello stesso obiettivo, e in particolare per garantire un approccio armonizzato e coerente per la comunicazione dei dati fra i CSD ai fini del calcolo degli indicatori basati sui criteri di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento delegato (UE) 2017/389 della Commissione, i presenti orientamenti propongono parametri comuni per la comunicazione delle istruzioni di regolamento (cioè senza duplicazione delle istruzioni di regolamento a seconda della modalità di regolamento: attraverso collegamenti tra CSD o meno). Tali parametri non pregiudicherebbero l'applicazione di norme sostanziali connesse al regolamento, anche in relazione alla direttiva 98/26/CE e alle leggi nazionali sui titoli e sulla proprietà.
8. Considerando la data di entrata in vigore del regolamento delegato (UE) 2017/389 della Commissione, i presenti orientamenti descrivono un processo generale da utilizzare per la raccolta dei dati e il calcolo degli indicatori a partire dal 1° gennaio 2018 nonché un processo iniziale da utilizzare per la prima applicazione del processo generale nel 2017 che riguarda il periodo di riferimento dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016.

### Schema del processo iniziale (da applicare nel 2017)



### Schema del processo generale (da applicare dal 1° gennaio 2018)



## **2 Contenuto**

9. La sezione II contiene il testo integrale degli orientamenti sul processo per il calcolo degli indicatori atti a determinare l'importanza sostanziale di un CSD per uno stato membro ospitante.

## **3 Fasi successive**

10. Gli orientamenti della sezione II saranno tradotti nelle lingue ufficiali dell'Unione europea e pubblicati sul sito web dell'ESMA.

## **II. Orientamenti sul processo per il calcolo degli indicatori atti a determinare l'importanza sostanziale di un CSD per uno Stato membro ospitante**

### **1 Campo d'applicazione**

#### **Destinatari**

1. I presenti orientamenti si applicano alle autorità competenti designate a norma del regolamento (UE) n. 909/2014<sup>3</sup> (CSDR).

#### **Oggetto**

2. I presenti orientamenti riguardano il processo di raccolta, elaborazione e aggregazione dei dati e delle informazioni necessari per il calcolo degli indicatori atti a determinare l'importanza sostanziale di un CSD per il funzionamento dei mercati immobiliari e la tutela degli investitori in uno Stato membro ospitante, ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 4, del CSDR.

#### **Data di applicazione**

3. I presenti orientamenti saranno applicabili a partire dal [inserire la data della loro pubblicazione nel sito web dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) in tutte le lingue ufficiali dell'UE].

### **2 Definizioni**

4. I termini utilizzati nei presenti orientamenti hanno lo stesso significato che assumono nel CSDR e nel regolamento delegato (UE) 2017/389 della Commissione<sup>4</sup>.

### **3 Scopo**

5. Lo scopo dei presenti orientamenti è quello di garantire un'applicazione comune, uniforme e coerente delle disposizioni dell'articolo 24, paragrafo 4, del CSDR. Forniscono, in particolare, una guida sul processo di raccolta, elaborazione e aggregazione dei dati e delle informazioni necessari per il calcolo degli indicatori atti a determinare l'importanza

---

<sup>3</sup> Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1).

<sup>4</sup> Regolamento delegato (UE) 2017/389 della Commissione, dell'11 novembre 2016, che integra il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti (GU L 65 del 10.3.2017, pagg. 1–8)

sostanziale di un CSD per il funzionamento dei mercati immobiliari e la tutela degli investitori in uno Stato membro ospitante.

## 4 Conformità e obblighi di comunicazione

### 4.1 Status giuridico degli orientamenti

6. Il presente documento contiene orientamenti emanati a norma dell'articolo 16 del regolamento ESMA<sup>5</sup>. Conformemente all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento ESMA, le autorità competenti e i partecipanti ai mercati finanziari devono compiere ogni sforzo per conformarsi agli orientamenti e alle raccomandazioni.
7. Le autorità competenti a cui sono rivolti i presenti orientamenti dovrebbero conformarsi ad essi integrandoli nelle loro prassi di vigilanza.

### 4.2 Obblighi di comunicazione

8. Le autorità competenti alle quali sono rivolti i presenti orientamenti sono tenute a notificare all'ESMA [all'indirizzo: [csdr.data@esma.europa.eu](mailto:csdr.data@esma.europa.eu)] se si sono conformate o intendono conformarsi ai presenti orientamenti, indicando le motivazioni per la mancata conformità entro due mesi dalla data della loro pubblicazione. In caso di mancata risposta entro detto termine, le autorità competenti saranno ritenute non conformi. Un modello per le notifiche è disponibile sul sito web dell'ESMA. Tuttavia, al fine di garantire l'adeguata e tempestiva attuazione del processo per la raccolta, l'elaborazione e l'aggregazione dei dati per il calcolo degli indicatori cui si fa riferimento nei presenti orientamenti, è consigliabile che le autorità competenti trasmettano notifica all'ESMA senza indugio, e preferibilmente entro due settimane dalla data di pubblicazione dei presenti orientamenti.
9. Per data di pubblicazione dei presenti orientamenti si intende la data della loro pubblicazione sul sito web dell'ESMA in tutte le lingue ufficiali dell'UE.
10. I depositari centrali di titoli (CSD) non sono tenuti a riferire se sono conformi ai presenti orientamenti.

---

<sup>5</sup> Regolamento (UE) n. 1095/2010, del 24 novembre 2010, del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

## **5 Orientamenti sulla determinazione dell'importanza sostanziale di un CSD per uno Stato membro ospitante**

### **5.1 Portata dei dati per i quali i CSD hanno l'obbligo di comunicazione**

11. Le autorità competenti dovrebbero garantire che i CSD, tra cui le banche centrali che agiscono come CSD, comunichino i dati e le informazioni pertinenti nel formato dei modelli forniti nell'allegato. L'elenco dei CSD (tra cui le banche centrali che agiscono come CSD) specificato nei modelli inclusi nell'allegato dovrebbe essere aggiornato annualmente dalle autorità competenti.
12. Tutti i valori comunicati dai CSD, tra cui le banche centrali che agiscono come CSD, dovrebbero essere espressi in euro e si dovrebbero specificare i tassi di cambio utilizzati. Questi ultimi dovrebbero essere quelli in vigore l'ultimo giorno dell'anno solare per il quale vengono comunicati i dati. Per la conversione di altre valute in euro, ove disponibile, dovrebbe essere utilizzato il tasso di cambio della Banca centrale europea.
13. Ai fini dei criteri di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento delegato (UE) 2017/389 della Commissione, i CSD, comprese le banche centrali che agiscono come CSD, dovrebbero utilizzare dati pertinenti a titoli validi al 31 dicembre dell'anno solare precedente, che non dovrebbero comprendere emissioni di titoli cancellate.
14. Le autorità competenti dovrebbero assicurare che i CSD, tra cui le banche centrali che agiscono come CSD, utilizzino per ogni ISIN il valore di mercato applicabile al 31 dicembre dell'anno solare precedente e identificato conformemente all'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2017/389 della Commissione nella determinazione del valore di mercato ai fini della definizione degli indicatori basati sui criteri di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento delegato (UE) 2017/389 della Commissione.
15. I dati per gli indicatori basati sui criteri di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento delegato (UE) 2017/389 della Commissione dovrebbero includere i valori consistenti di istruzioni di regolamento regolate da ogni CSD in base ai seguenti criteri per la comunicazione dei dati:
  - a) i dati dovrebbero includere i valori assoluti di regolamento da parte di ogni CSD relativamente all'anno solare precedente;
  - b) si dovrebbero includere tutte le categorie di istruzioni di regolamento regolate da un CSD, indipendentemente dal fatto che si riferiscano o meno a operazioni eseguite in una sede di negoziazione o fuori listino;
  - c) per le operazioni che si compongono di più transazioni, compresi i contratti di vendita di titoli con patto di riacquisto o i contratti di concessione di titoli in prestito, dovrebbero essere comunicate entrambe le gambe una volta regolate;

- d) nel caso di regolamento fra CSD, il CSD (CSD emittente o CSD investitore) dovrebbe comunicare entrambe le gambe di una transazione, cioè dovrebbe comunicare le due istruzioni di regolamento ricevute;
- e) nel caso in cui più di un CSD sia coinvolto nel regolamento di una transazione attraverso collegamenti standard, personalizzati o indiretti, solo il CSD (CSD emittente o CSD investitore) che regola le due gambe della transazione ha l'obbligo di comunicazione, che consiste nel comunicare le due istruzioni di regolamento ricevute. Il CSD investitore che «regola» una sola gamba della transazione non ha l'obbligo di comunicazione;
- f) nel caso di regolamento reciproco da parte di CSD che utilizzano un'infrastruttura di regolamento comune o attraverso collegamenti interoperabili, ogni CSD dovrebbe comunicare la singola istruzione di regolamento ricevuta in relazione a una transazione.

16. Le istruzioni di regolamento potrebbero essere correlate ai seguenti tipi di transazioni:

- a) acquisto o vendita di titoli (fra cui gli acquisti sul mercato primario o vendite di titoli);
- b) operazioni di gestione delle garanzie (fra cui operazioni di gestione delle garanzie triparty o operazioni di auto-collateralizzazione);
- c) operazioni di concessione o assunzione di titoli in prestito;
- d) operazioni di vendita con patto di riacquisto;
- e) altro (tra cui operazioni societarie sui flussi, cioè crediti e mutamenti di mercato).

17. Dovrebbero essere considerate al di fuori dell'ambito della comunicazione le seguenti tipologie di transazione:

- a) azioni societarie sullo stock quali le distribuzioni di contanti (ad es. dividendi in contanti, pagamento di interessi), distribuzioni di titoli (ad es. dividendi in azioni; distribuzione di azioni gratuite), riorganizzazioni (ad es. conversione, frazionamento azionario, rimborso, offerta pubblica di acquisto);
- b) operazioni sul mercato primario, ovvero il processo di creazione iniziale di titoli;
- c) creazione e rimborso dei certificati d'investimento, cioè la creazione tecnica e il rimborso dei certificati d'investimento, a meno che tale creazione e rimborso dei certificati d'investimento avvenga attraverso ordini di trasferimento in un sistema di regolamento titoli operato da un CSD;
- d) operazioni di riallineamento.

18. La determinazione dei valori di mercato per le istruzioni di regolamento senza pagamento (FOP), di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2017/389 della Commissione, dovrebbe basarsi sui valori della data di regolamento di ogni istruzione di regolamento.

19. Per quanto riguarda il criterio di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2017/389 della Commissione si dovrebbe tenere conto del paese di stabilimento dell'emittente.

20. Si dovrebbe tener conto inoltre della giurisdizione in cui è stabilita la società madre nel caso di partecipanti e altri detentori di conti titoli di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b) e all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato della Commissione (UE) 2017/389 che sono succursali.
21. I dati comunicati da un CSD dovrebbero riguardare anche i servizi prestati in relazione allo Stato membro d'origine, in quanto tali dati sono necessari al fine di calcolare i denominatori a livello dell'UE per i vari indicatori (ad es. ai fini del criterio di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2017/389 della Commissione, i dati comunicati da un CSD dovrebbero riguardare i titoli emessi da emittenti dello Stato membro d'origine del CSD e non solo i titoli emessi da emittenti di Stati membri ospitanti).

## 5.2 Processo generale per la raccolta di dati e il calcolo degli indicatori atti a determinare l'importanza sostanziale di un CSD per uno Stato membro ospitante

22. Il processo generale proposto in questa sezione dovrebbe essere applicato dal 1° gennaio 2018.
23. Le autorità competenti dovrebbero garantire che i CSD, tra cui le banche centrali che agiscono come CSD, comunichino loro i dati e le informazioni pertinenti per l'anno solare precedente, procedimento necessario per il calcolo degli indicatori basati sui criteri specificati nelle disposizioni in materia degli articoli 5 e 6 del regolamento delegato (UE) 2017/389 della Commissione, entro il 31 gennaio di ogni anno (vale a dire dovrebbero essere utilizzati i dati dal 1° gennaio al 31 dicembre del precedente anno solare).
24. Le autorità competenti dovrebbero garantire che, prima della data di applicazione di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2017/389 della Commissione (due anni dopo la pubblicazione del regolamento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea), i CSD, comprese le banche centrali che agiscono come CSD, trasmettano alle autorità competenti solo le informazioni relative ai criteri di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento.
25. Dopo aver esaminato i dati, le autorità competenti dovrebbero trasmettere all'ESMA i dati ricevuti dai CSD, comprese le banche centrali che agiscono come CSD, entro il 25 febbraio di ogni anno.
26. Ogni autorità competente dovrebbe eseguire il calcolo per gli indicatori basati sui criteri di cui agli articoli 5 e 6 del regolamento delegato (UE) 2017/389 della Commissione (se del caso, in relazione a ogni CSD per il quale è l'autorità competente dello Stato membro d'origine), nel momento in cui riceve dall'ESMA i seguenti dati entro il 31 marzo di ogni anno:

- a) tutti i dati ricevuti dalle singole autorità competenti;
- b) se del caso, i dati che aggregano i valori per i denominatori degli indicatori sulla base dei criteri di cui agli articoli 5 e 6 del regolamento delegato (UE) 2017/389 della Commissione.

27. Le autorità competenti dovrebbero trasmettere all'ESMA i risultati del calcolo per gli indicatori basati sui criteri di cui agli articoli 5 e 6 del regolamento delegato (UE) 2017/389 della Commissione, se del caso, entro il 15 aprile di ogni anno, per consentire all'ESMA di condividere tali informazioni con tutte le autorità competenti entro il 30 aprile di ogni anno.

28. Il processo generale specificato in questa sezione dovrebbe essere utilizzato anche dopo che i criteri di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b) e all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento delegato (UE) 2017/389 della Commissione, diventano applicabili ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento.

### 5.3 Processo iniziale per la raccolta di dati e il calcolo degli indicatori atti a determinare l'importanza sostanziale di un CSD per uno Stato membro ospitante

29. Per la prima applicazione del processo generale nel 2017, relativo al periodo di riferimento dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016, i CSD, tra cui le banche centrali che agiscono come CSD nonché le autorità competenti, dovrebbero applicare il processo generale utilizzando le seguenti date, ciascuna delle quali calcolata a partire dalla data di pubblicazione dei presenti orientamenti:

- a) i CSD, tra cui le banche centrali che agiscono come CSD, dovrebbero comunicare alle autorità competenti i dati pertinenti, necessari per il calcolo degli indicatori basati sui criteri di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a) e all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2017/389 della Commissione, entro quattro settimane;
- b) le autorità competenti dovrebbero trasmettere all'ESMA i dati ricevuti dai CSD, tra cui le banche centrali che agiscono come CSD, entro sei settimane, per consentire all'ESMA di trasmettere alle autorità competenti i dati aggregati nonché i singoli dati ricevuti da ciascuna autorità competente, entro otto settimane;
- c) le autorità competenti dovrebbero trasmettere all'ESMA i risultati per gli indicatori basati sui criteri di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a) e all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2017/389 della Commissione (in relazione a ogni CSD per il quale è l'autorità competente dello Stato membro d'origine), entro nove settimane, per consentire all'ESMA di condividere tali informazioni con tutte le autorità competenti entro dieci settimane.

## **6 Allegato**

### 6.1 Modelli per la raccolta di dati per gli indicatori dell'importanza sostanziale